

Data (*)

Protocollo (*)

(*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 8.30.10.001/6/1

Allegati 6

Al Commissario ad acta

Dott. Gianpiero Masera

C/o Camera di Commercio di Biella e Vercelli

PEC: segreteria@bv.legalmail.camcom.it

Costituzione del Consiglio della Camera di Commercio

1) Trasmissione dei modelli integrativi allegati al D.M. 156/2011.

Il Decreto 4/08/2011, n. 156 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale 23 settembre n. 222) definisce i criteri e le modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio della Camere di Commercio, nonché di elezione dei membri di Giunta.

In particolare sono stabiliti i termini dell'intero procedimento e delle sue diverse fasi, introducendo alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina regolamentare (D.M. 501/1996).

Con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono state apportate modifiche alla l. 580/1993. Il D.Lgs. ha previsto l'emanazione di una serie di regolamenti ministeriali che avrebbero dovuto apportare anche modifiche al D.M. 156/2011. Tali regolamenti non sono stati a tutt'oggi emanati, per cui la procedura per il rinnovo dei consigli camerali così come prevista dal D.M. 156/2011 non è modificata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcune indicazioni esplicative riguardo alla procedura di cui al D.M. 156/2011 con le note n. 183847 del 4/10/2011, n. 190007 dell'11/10/2011 e n. 217427 del 16/11/2011.

Relativamente alla modulistica da utilizzarsi, si evidenzia che il D.M. 156/2011 ha approvato gli allegati cui devono attenersi le organizzazioni e le associazioni concorrenti per la presentazione dei dati richiesti per la determinazione del grado di rappresentatività delle singole associazioni (o dei loro apparentamenti).

Come precisato dalla nota del Ministero n. 217427 del 16/11/2011 (punto 3.2.) le informazioni devono essere rese sotto forma di dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui agli allegati del decreto.

Al punto 3.3. della circolare citata, lo stesso Ministero evidenzia la necessità che i predetti allegati (in particolare allegato A e B) siano integrati ai fini dell'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono "piccole imprese" e venga inoltre fornito uno specifico elenco di tali imprese.

Il settore scrivente, cui spetta l'istruttoria relativa alla determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni concorrenti, ritiene inoltre necessario acquisire, secondo modalità uniformi da parte di tutte le organizzazioni, ulteriori dati non espressamente indicati negli allegati citati, ma essenziali per agli adempimenti di competenza dell'ufficio istruttore.

Pertanto, al fine di integrare gli allegati per la parte relativa ai dati della piccola impresa, come indicato dal Ministero, e per acquisire tutti gli ulteriori elementi ritenuti necessari, sono stati predisposti i seguenti moduli da compilarsi a cura delle organizzazioni e associazioni concorrenti e da consegnarsi unitamente agli allegati previsti dal D.M. 156/2011:

- **A1: Modello Integrativo dell'allegato A** del D.M. 156/2011 (organizzazioni imprenditoriali): tale modello deve essere compilato nei punti 1 e 3 da tutte le organizzazioni imprenditoriali. Le organizzazioni concorrenti per i seggi dei settori dell'agricoltura, industria e commercio devono compilare anche il punto 2 del modello.
- **B1: Modello integrativo dell'allegato B** del D.M. 156/2011 (elenco imprese associate: dati piccola impresa): da compilarsi solo da parte delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono per l'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese dei settori dell'agricoltura, industria e commercio.
- **C1 Sindacati: Modello integrativo dell'allegato C** del D.M. 156/2011 (**Organizzazioni Sindacali**): da compilarsi da parte di tutte le organizzazioni sindacali concorrenti.
- **C2 Consumatori: Modello integrativo dell'allegato C** del D.M. 156/2011 (**Associazioni dei consumatori**): da compilarsi da parte di tutte le associazioni dei consumatori concorrenti.

Si invita pertanto il Commissario ad acta a dare massima diffusione alla presente nota, pubblicando gli allegati modelli unitamente all'avviso di avvio delle procedure come previsto dall'art. 2 del D.M. 156/2011.

2) Attività di controllo da parte delle CCIAA.

Al riguardo si rimanda a quanto previsto da D.M. 156/2011 e dalle circolari esplicative in merito alla attività di verifica che deve essere svolta dalla CCIAA sugli elenchi trasmessi da parte delle associazioni di categoria: in particolare il parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0098348 del 12/06/2013 e la circolare prot. 0039517 del 07/03/2014.

Si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- verifica della corrispondenza dei codici Ateco delle imprese dichiarate con i relativi settori secondo il seguente schema:

Settori economici	Codici ATECO 2007	Imprese
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Turismo	I	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Trasporti e spedizioni	H	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Credito e assicurazioni	K 64, K65, K661, K662, K663	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Servizi alle imprese	J, L, M, N	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T	Cooperative

	(cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	
--	---	--

- effettuazione di idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 47: per la CCIAA è possibile, se lo ritiene opportuno, effettuare tali controlli attraverso il metodo di riscontro di tipo statistico e quindi individuando un campione statisticamente significativo sul quale effettuare i controlli; la rilevazione di discordanze che rendano il campione non più significativo renderà necessario ampliare lo stesso fino, se ne sussistono i presupposti, ad estendere i controlli sulla totalità dei dati;
- in particolare, verifiche su quote associative: al riguardo si richiama la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0039517 del 07/03/2014 che ribadisce che le organizzazioni possono dichiarare le imprese di cui siano in grado di dimostrare il pagamento dell'intera quota adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia delle stesse.
Il Ministero precisa che: "In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.
A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a 1 euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscalate dalle altre associazioni del medesimo settore."
- verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione: la camera di commercio deve verificare tale ipotesi e escludere l'utilizzo della stessa impresa da parte della stessa associazione;
- possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni: tale evenienza è consentita. Al riguardo tuttavia, secondo il Ministero, è necessario che la CCIAA svolga specifici controlli al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione al fine di evitare duplicazioni non debite, in modo particolare nel caso di apparentamento di più organizzazioni; attraverso la tecnica del campionamento sarà necessario richiedere la prova dell'effettiva adesione alle diverse organizzazioni interessate;
- sulla base dei controlli effettuati, in caso di irregolarità le CCIAA dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze, per consentire alla stessa la rettifica e la regolarizzazione delle posizioni evidenziate (ove possibile), che in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività;

La CCIAA comunicherà quindi alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, **al netto di quelle per le quali non è stata possibile la regolarizzazione**, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

A tal fine si allega il modello excell di prospetto riepilogativo dei dati da compilarsi da parte della CCIAA e da inviare alla Regione.

3) Assegnazione del seggio delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori. Criteri.

Per opportuna conoscenza e diffusione si trasmette copia della D.G.R. n. 20-3621 del 28/03/2012 relativa a: "Art. 9 comma 6 del D.M. 156/2011. Approvazione dei criteri per la

determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori nei consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.”
Si invita la Camera di Commercio a dare massima diffusione alla D.G.R., con la pubblicazione della stessa unitamente all'avviso di avvio delle procedure come previsto dall'art. 2 del D.M. 156/2011.

4) Quota delle pari opportunità.

Al fine di chiarire fin da subito alcuni criteri cui dovranno attenersi le organizzazioni imprenditoriali che risulteranno assegnatarie dei seggi in consiglio camerale, si rammenta che nel caso in cui l'associazione (o apparentamento) debba designare in ciascun singolo settore più di due rappresentanti, occorre rispettare l'art. 10 comma 6 del D.M. 156/2001 che dispone:

“... le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”.

Spetta alla Regione verificare il rispetto dell'applicazione di tale criterio al momento della presentazione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0217427 del 16/11/2011 punto 1.3)

Il Ministero ha inoltre precisato (Parere prot. 0056939 del 5/03/2012) che nel caso in cui l'organizzazione debba nominare più di tre soggetti, i risultati in termini decimali debbono essere arrotondati all'unità superiore, non essendo altrimenti garantita la presenza di “almeno” un terzo di genere diverso (es. 4 designazioni: due di un genere + due dell'altro genere).

Gli allegati alla presente nota vengono inviati in formato pdf via pec al seguente indirizzo:

e in formato word e xls ai seguenti: segreteria@bv.camcom.it e elvira.albanesi@bv.camcom.it

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione.

Cordiali saluti.

Referente

Alessandra Magnino: tel.011/432.3980
alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore
Alessandra SEMINI
(firmato digitalmente)

Allegati:

- Mod. A1
- Mod. B1
- Mod. C1 Sindacati
- Mod. C2 Consumatori
- Prospetto riepilogativo dei dati
- D.G.R. n. 20-3621 del 28/03/2012